



UNIONE EUROPEA
FONDO SOCIALE EUROPEO



REGIONE PIEMONTE
Direzione Formazione Professionale - Lavoro



SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE

AVVISO PUBBLICO

RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PER APPRENDISTI ANNO 2008

(Provvedimento di transizione tra il vecchio e il nuovo apprendistato, in attesa della piena attuazione della Legge Regionale 26 gennaio 2007 n. 2 sulla disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato)

L. n. 196/1997 art. 16
D.Lgs. n. 276/2003 art. 49
L. R. n. 63/1995
L. R. n. 44/2000
D.G.R. n. 20 - 8054 del 21/01/2008

ALLEGATO A

alla

Deliberazione della Giunta Provinciale n. D.G.P. 291-23472 del 08/04/2008

INDICE

<i>1</i>	Premessa	pag. 3
<i>2</i>	Ambito di applicazione	pag. 3
<i>3</i>	Finanziamento	pag. 4
<i>4</i>	Soggetti attuatori beneficiari dei finanziamenti	pag. 4
<i>5</i>	Oneri a carico dell'impresa	pag. 5
<i>6</i>	Scopo del catalogo	pag. 6
<i>7</i>	Modalità di iscrizione al catalogo provinciale	pag. 6
<i>8</i>	Specifiche per la formazione degli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003	pag. 6
<i>9</i>	Tipologia delle azioni	pag. 7
<i>10</i>	Struttura delle azioni formative	pag. 8
<i>11</i>	Struttura e contenuti dell'offerta formativa	pag. 9
<i>12</i>	Rispondenza agli obiettivi trasversali del programma operativo regionale	pag. 11
<i>13</i>	Obblighi dei soggetti attuatori	pag. 12
<i>14</i>	Determinazione dei costi e dei criteri di premialità	pag. 13
<i>15</i>	Modalità di finanziamento	pag. 15
<i>16</i>	Modalità di autorizzazione e avvio delle attività formative	pag. 16
<i>17</i>	Priorità	pag. 19
<i>18</i>	Controlli sulle attività	pag. 19

19	Inquadramento giuridico e fiscale delle somme da erogare	pag. 20
20	Certificazioni	pag. 20
21	Pubblicizzazione delle attività	pag. 21
22	Pubblicazione dell'avviso provinciale	pag. 21
23	Avvertenze	pag. 21
24	Disposizioni finali	pag. 21

1. PREMESSA

Il presente Avviso Pubblico disciplina le attività formative per apprendisti per l'anno 2008, ai sensi dall'Atto Regionale di Indirizzo approvato con DGR n. 20 - 8054 del 21/01/2008.

In attesa della piena attuazione della Legge Regionale 26 gennaio 2007 n. 2 "Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato", la Giunta Provinciale, nell'ottica di garantire la continuità delle azioni formative per l'anno 2008, emana il presente provvedimento di transizione tra il *vecchio* ed il *nuovo* apprendistato.

Il provvedimento regola gli indirizzi per la formazione:

- degli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16 Legge n. 196/97,
- degli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 276/03.

L'azione formativa per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 276/03 si realizza, solo per alcuni aspetti, in modo coordinato con le modalità operative definite dalla Legge Regionale. In particolar modo viene regolamentato per tali apprendisti:

- la durata effettiva della formazione, che deve essere almeno di 120 ore per ogni annualità,
- la formazione per le imprese con parziale capacità formativa la cui durata deve essere di almeno 42 ore per ogni annualità.

Per quanto riguarda le modalità di redazione del Piano Formativo Individuale e la formazione dei tutor aziendali, occorre far riferimento a quanto disposto in merito dalla Regione Piemonte.

In attesa della piena attuazione, da parte della Giunta Regionale, della L.R. n. 2 del 26 gennaio 2007, il provvedimento mantiene invariato l'impianto programmatico definito dall'Avviso Pubblico Provinciale 2007 e lo integra, per l'anno 2008, con le indicazioni previste dall'Atto Regionale di Indirizzo 2008.

L'Avviso Pubblico norma, in particolare, le modalità di iscrizione nel Catalogo provinciale dell'offerta formativa, nonché di presentazione, inserimento e trasmissione informatica delle preiscrizioni, e definisce inoltre le modalità per l'avvio delle attività formative e le conseguenze delle attività di controllo sull'attuazione delle attività e sulle dichiarazioni di spesa.

Il presente Avviso Pubblico trova applicazione nei limiti finanziari previsti dalla DGR 20-8054 del 21/01/2008.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le modalità di gestione e finanziamento delle azioni formative, indicate nel presente avviso pubblico, fanno riferimento alle seguenti normative, che ne disciplinano l'attuazione in ordine alle rispettive applicazioni:

- L.R. n. 63 del 13 aprile 1995 sulla formazione professionale;
- Artt. 75, 76 e 77 della L.R. del 26 aprile 2000 n. 44, relativi alle funzioni della Regione e delle Province in ordine alla programmazione e gestione della formazione professionale;
- D.G.R. n. 15 - 4882 del 21/12/2001 relativamente al conferimento alle Province di funzioni in materia di formazione professionale, in applicazione della citata L.R. 26 aprile 2000 n. 44;
- Art. 16 della L. n. 196 del 24 giugno 1997 e successive modificazioni;
- D.G.R. n. 75 - 7234 del 30/09/2002 di approvazione della Direttiva 2002-2003, attività formative per apprendisti, Atto regionale di indirizzo ai sensi della L.R. 26/04/2000 n. 44;
- D.G.R. n. 49 - 10688 del 13/10/2003, continuità degli indirizzi assunti dalla Direttiva 2002 - 2003;

- D.G.R. n. 23-13127 del 26/07/2004, Atto Regionale di indirizzo di integrazione della D.G.R. n. 75 - 7234 del 30/09/2002 e della D.G.R. n. 49 - 10688 del 13/10/2003;
- Legge 14 febbraio 2003, n. 30 “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”;
- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni, “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”;
- Circolare 14 ottobre 2004, n. 40 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul nuovo contratto di apprendistato;
- Circolare 15 luglio 2005, n. 30 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di apprendistato professionalizzante;
- Legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2 sulla “Disciplina degli aspetti formativi del contratto di Apprendistato”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 30-5318 del 19/02/2007 “Attività formativa per l’Apprendistato 2007. Integrazione degli indirizzi assunti con le DGR n. 23-13127 del 26/07/2004 e 36-2853 del 15/05/2006, relativamente all’offerta formativa per gli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 196/1997”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 66-6528 del 23/07/2007, Atto regionale di indirizzo “Primi provvedimenti attuativi della Legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2”;
- Determinazione dirigenziale n. 73 del 02/11/2007 “Disposizioni operative in attuazione dell’Atto di indirizzo, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 66-6528 del 23/07/2007”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 20 - 8054 del 21/01/2007 “Atto Regionale di Indirizzo di transizione tra il vecchio e il nuovo apprendistato”;
- Determinazione dirigenziale regionale n. 78 del 04/03/2008 che definisce il riparto delle risorse economiche assegnate alle Province e approva le indicazioni generali per lo svolgimento delle attività formative.

3. FINANZIAMENTO

Per l’anno 2008 la Regione Piemonte, , ha assegnato alle Province con Deliberazione n. 20 - 8054 del 21/01/2008 la somma pari a €15.000.000,00.

Con Determinazione Dirigenziale n. 78 del 04/03/2008 della Regione Piemonte sono state attribuite alla Provincia di Torino risorse economiche per un importo di €7.660.689,00.

Le risorse derivano da finanziamenti POR – FSE 2007/2013 – Obiettivo 2 – Asse I – Adattabilità – Attività 5.

A tale importo potranno essere aggiunti dalla Regione Piemonte altri finanziamenti per la realizzazione di ulteriori attività formative.

4. SOGGETTI ATTUATORI BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI

1. **Ente Pubblico**, che svolga attività di formazione e che preveda all’interno dello Statuto la formazione professionale come fine - L.R. n. 63/’95 art. 11 lett. a).
2. **Ente senza fine di lucro**, emanazione delle parti sociali o di associazioni con finalità statutarie formative e sociali - L.R. n. 63/’95 art. 11 lett. b) e Texilia S.p.A. istituita ai sensi della L.R. n. 47/’84.
3. **Consorzio e/o Società consortile**, con partecipazione pubblica documentata da specifici atti amministrativi - L.R. n. 63/’95 art. 11 lett. c).
4. **A.T.S. - Associazione Temporanea di Scopo**, composta da almeno un soggetto di cui alla L.R. n. 63/95 art. 11, lett. a), b) e c). L’ATS potrà anche comprendere la fattispecie di consorzio di imprese di cui alla lett. d) del medesimo articolo di legge testé citato.

5. **A.T.S. - Associazione temporanea di scopo**, costituita da Agenzie formative e Istituzioni scolastiche secondarie statali o Universitarie o non statali (paritarie ai sensi della legge 10 marzo 2000 n. 62 o con riconoscimento legale ai sensi del D.lgs n. 297 del 1994).

Accreditamento

Le Agenzie formative e, per le A.T.S., tutti i componenti che erogano formazione, devono essere accreditati per la Macrotipologia C, tipologia *ap*, ai sensi delle disposizioni nazionali (D. M. 166 del 25/05/2001) e regionali (Delibera n. 29-3161 del 19/06/2006 di revisione delle procedure di accreditamento delle sedi operative per la formazione e per l'orientamento).

Le sedi operative accreditate responsabili degli interventi formativi possono avvalersi, per lo svolgimento delle attività, di sedi c.d. occasionali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma. 3 della sopraccitata delibera regionale n. 29-3161/06.

Le Agenzie formative che intendono svolgere attività per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi dell'art 68 della Legge n° 144 del 17 maggio 1999 e dall'art. 2 della Legge n° 53/2003, devono essere accreditate anche per la macrotipologia A.

Le Agenzie formative che intendono adottare una metodologia di formazione a distanza devono essere accreditate per la tipologia *FAD*, mentre le Agenzie formative che avviano inserimenti di apprendisti diversamente abili devono essere accreditate per la tipologia *h*.

5. ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

L'impresa deve effettuare, con l'apposita procedura on-line, la comunicazione dei dati dell'apprendista presso il competente Centro per l'Impiego.

Gli Uffici Provinciali, a seguito dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi all'assunzione dell'apprendista, comunicano mediante l'applicativo informatico l'offerta formativa all'impresa.

Le imprese che si avvalgono dell'offerta formativa provinciale, devono presentare entro 30 giorni dalla data della suddetta comunicazione informatica dell'offerta formativa, la domanda di preiscrizione dell'apprendista su apposito modulo, presso uno dei soggetti attuatori indicati nel Catalogo provinciale dell'offerta formativa (per gli apprendisti in fascia 2 e in fascia 3, le imprese dovranno apporre sulla domanda di prescrizione, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, il relativo contrassegno telematico, attualmente del valore di € 14,62, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia).

Qualora non vi sia una concreta presenza di offerta formativa da parte della Pubblica Amministrazione competente le imprese che assumono apprendisti ai sensi dell'art. 16 della L. n. 196/97 sono sollevate dall'obbligo alla partecipazione degli apprendisti stessi alle attività formative esterne all'impresa.

Per le imprese che assumono apprendisti ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 276/03, in caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro, intervengono le sanzioni previste al comma 3 dell'art. 53 del suddetto Decreto Legislativo. Pertanto in mancanza e/o impossibilità di accedere alle attività formative finanziate con risorse pubbliche, l'impresa priva di capacità formativa o in possesso di capacità formativa parziale deve auto-finanziare la formazione formale dell'apprendista e rivolgersi a strutture accreditate (secondo la normativa regionale vigente).

Sulla domanda di preiscrizione le imprese dovranno indicare il titolo di studio dell'apprendista, l'annualità di formazione e il tipo di contratto.

Il soggetto attuatore è tenuto a rilasciare all'impresa l'attestazione informatica dell'avvenuta pre-iscrizione.

6. SCOPO DEL CATALOGO

Il citato Catalogo provinciale dell'offerta formativa è finalizzato alla formalizzazione dell'offerta formativa da parte della Provincia di Torino.

7. MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CATALOGO PROVINCIALE

I soggetti attuatori, di cui al punto 4 del presente Avviso Pubblico, che intendono svolgere attività di formazione esterna per apprendisti devono presentare domanda di iscrizione al Catalogo provinciale, utilizzando la modulistica a disposizione sull'applicativo informatico "LIBRA" predisposto dal C.S.I., corredata di :

- a) statuto del soggetto attuatore e, nel caso di ATS, statuto del capo-fila;
- b) atto costitutivo dell'ATS o in sua assenza dichiarazioni degli Enti interessati attestanti l'intento di costituire l'ATS e recanti l'indicazione dell'impresa capo-fila;
- c) fotocopia del documento di identità del firmatario della domanda (salvo il caso di firma autenticata nelle altre forme previste dalla legge).

Inammissibilità delle domande

Saranno considerate inammissibili le domande:

- a) che perverranno oltre i termini previsti;
- b) non redatte sulla apposita modulistica o incomplete;
- c) presentate da soggetti diversi da quelli individuati al punto 4;
- d) non sottoscritte dal legale rappresentante o con la firma non autenticata secondo le forme previste dalla legge (ad es., prive della copia del documento di identità del firmatario o di altre autenticazioni).

Aggiornamento del Catalogo

Gli aggiornamenti del Catalogo provinciale dell'offerta formativa saranno definiti con appositi provvedimenti del Dirigente del Servizio Formazione Professionale della Provincia di Torino.

8. SPECIFICHE PER LA FORMAZIONE PER GLI APPRENDISTI ASSUNTI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 276/2003.

Le imprese che assumono **apprendisti** ai sensi dell'**art. 49 del D.lgs. n. 276/2003** potranno **certificarsi** come:

- imprese con totale capacità formativa (in questo caso, le attività formative saranno completamente gestite dall'impresa senza finanziamento pubblico);
- imprese con parziale capacità formativa ovvero in possesso della capacità formativa per l'acquisizione delle competenze professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico ed operativo (in questo caso, la formazione esterna all'azienda riguarda esclusivamente la parte trasversale del percorso formativo, per un totale di 42 ore).

La capacità formativa (totale o parziale) dell'impresa deve essere autocertificata, utilizzando le procedure informatiche disponibili sul sito: www.regione.piemonte.it/formaz/apprend/index.htm.

9. TIPOLOGIA DELLE AZIONI

Per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 276/03, l'offerta formativa deve prevedere percorsi formativi il più possibile rispondente ai profili formativi individuati nei CCNL di categoria, affinché l'erogazione della formazione tenga in considerazione le specifiche del Piano formativo individuale dell'apprendista, pur nei limiti di un'offerta formativa non completamente organizzata secondo le caratteristiche dell'art. 49 del D.lgs. n. 276/2003.

Le attività di formazione professionale possono assumere configurazioni operative e organizzative diverse.

Al momento della presentazione della domanda di inserimento nel Catalogo, il soggetto attuatore deve dichiarare con quali modalità intende avviare le azioni formative, le quali dovranno comunque rientrare nell'ambito delle seguenti modalità: **corso strutturato o progetto formativo**.

Si precisa che i soggetti attuatori, allorché tra i loro iscritti vi siano le necessarie condizioni di omogeneità di comparto e fascia, devono organizzare le attività formative con le modalità del corso strutturato.

a) Corso strutturato: intervento formativo modulare rivolto a gruppi di allievi con caratteristiche omogenee relativamente all'annualità contrattuale, al titolo di studio ovvero qualifica professionale e per tipologia di mansione.

b) Progetto formativo: attività formativa rivolta a gruppi di allievi con caratteristiche non omogenee con riferimento al contenuto delle mansioni svolte in azienda. Rimane invece fermo, così come per il corso strutturato, l'obbligo di destinare tale intervento formativo a gruppi di apprendisti con caratteristiche omogenee in relazione all'annualità contrattuale ed al titolo di studio ovvero qualifica professionale. Ad ogni modo, il progetto formativo dovrà essere caratterizzato da un'ampia offerta modulare, in grado di consentire la massima flessibilità nella definizione del percorso formativo.

I soggetti attuatori, al momento della presentazione della domanda di inserimento nel Catalogo dell'offerta formativa, devono dichiarare, in modo esplicito, in quali delle seguenti aree sono disponibili ad attivare corsi/progetti:

- 1) area produzione;
- 2) area meccanica;
- 3) area elettrica;
- 4) area informatica - elettronica;
- 5) area edilizia - costruzioni;
- 6) area commercio;
- 7) area turismo;
- 8) area servizi alla persona;
- 9) area lavorazioni artigianali tipiche;
- 10) area agricoltura;
- 11) area culturale - linguistica;
- 12) area amministrativa - lavori d'ufficio.

Tutti gli interventi formativi possono prevedere fasi di progettazione e realizzazione di formazione a distanza (F.A.D.) finalizzate all'ottimizzazione dell'offerta formativa sul territorio.

La realizzazione di programmi di formazione a distanza dovrà, in ogni caso, essere adottata d'intesa con la Provincia di Torino, sulla base della presentazione di uno specifico progetto

esecutivo. Le azioni formative in FAD dovranno essere svolte in sedi diverse dal luogo di lavoro e in locali e/o con strumentazioni adeguate. In via sperimentale, i programmi formativi tenuti in modalità FAD potranno avere una durata massima di 40 ore.

10. STRUTTURA DELLE AZIONI FORMATIVE

10.1 Le azioni formative potranno avere le seguenti modalità:

A) modalità corso strutturato.

Il percorso didattico deve avere una struttura modulare, nell'ambito di un iter formativo omogeneo, e deve essere presentato alla Provincia di Torino mediante l'applicativo informatico "LIBRA", ivi specificando, in particolar modo, la tipologia ed il numero di ore previste per le attività di laboratorio.

B) modalità progetto formativo.

Il percorso didattico deve avere una struttura modulare recepita nel patto formativo. La frequenza dei moduli avviene in sequenza, senza sovrapposizioni.

C) obbligo Formativo.

La durata del percorso formativo per gli apprendisti in obbligo formativo è di 240 ore annue per ogni anno di durata del contratto di lavoro, il tutto fino al compimento del 18° anno di età dell'apprendista.

Le attività in obbligo formativo di 240 ore annue, per ragioni organizzative/amministrative, verranno suddivise in due fasi:

- 1) 120 ore, gestite a seconda delle caratteristiche legate alla professionalità da acquisire dall'apprendista, con le modalità previste dall'Avviso Pubblico ai sensi dell'art. 16 della L. n° 197 del 24 giugno 1996,
- 2) 120 ore, per l'assolvimento dell'obbligo formativo ai sensi dell'art. 68 legge n° 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i..

Per quanto concerne gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 276/03, i soggetti attuatori sono tenuti a progettare percorsi formativi il più possibile rispondenti ai profili formativi individuati nei Piani Formativi Individuali.

10.2 Modalità di preiscrizione degli apprendisti

La preiscrizione informatica degli apprendisti viene effettuata dal soggetto attuatore, al momento della presentazione della domanda di preiscrizione da parte dell'azienda. Il soggetto attuatore, tramite il sistema informatico, rilascia all'impresa richiedente la relativa attestazione di avvenuta preiscrizione. Sia per la preiscrizione che per l'attestazione devono essere utilizzati gli appositi moduli.

La preiscrizione effettuata presso l'agenzia formativa ha validità per l'intero periodo del contratto di lavoro. Peraltro è facoltà dell'azienda, per l'annualità formativa successiva a quella precedentemente frequentata dall'apprendista, di avvalersi di una diversa agenzia formativa, procedendo ad una nuova preiscrizione e previa formale comunicazione alla precedente agenzia.

In ogni caso, l'attestazione di preiscrizione dovrà essere rilasciata all'azienda, da parte dell'agenzia formativa, per ogni annualità di contratto.

All'atto della preiscrizione, il soggetto attuatore e l'azienda devono definire la macroarea e il settore dell'intervento formativo.

10.3 Patto formativo

I soggetti attuatori sono tenuti a stipulare il patto formativo con le imprese e gli apprendisti, utilizzando apposita modulistica predisposta dalla Provincia di Torino.

Tenuto conto della difficoltà di organizzare, in questa fase di transizione, un'offerta pubblica di formazione rispondente alle caratteristiche dei profili formativi degli apprendisti, si ritiene necessario garantire un livello di massima trasparenza tra le parti. A tal fine è opportuno estendere la stipula del patto formativo anche ai soggetti attuatori di attività formative rivolte ad apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 D.lgs n. 276/2003.

Il patto formativo dovrà specificare, nel dettaglio, il percorso didattico e dovrà essere sottoscritto dal tutor aziendale, dall'apprendista e dal soggetto attuatore, entro la terza lezione.

Il patto formativo dovrà contenere:

- a) l'indicazione del periodo delle attività formative che saranno frequentate da ciascun apprendista;
- b) l'elenco dei moduli che ciascun apprendista si propone di frequentare;
- c) le sedi presso cui il corso ovvero i moduli avranno svolgimento;
- d) il numero di ore di frequenza dell'apprendista.

I patti formativi dovranno essere allegati alla documentazione del corso o del progetto formativo e comunque conservati presso la sede di svolgimento del corso.

L'impresa e il soggetto attuatore possono concordare particolari percorsi formativi, legati all'esperienza di lavoro dell'apprendista, da realizzarsi anche all'esterno della sede del corso, presso imprese individuate concordemente e diverse dall'azienda di appartenenza dell'apprendista, fermo restando la compatibilità economica per la realizzazione degli stessi. Tali percorsi potranno eventualmente essere realizzati con il concorso economico dell'impresa interessata.

11. STRUTTURA E CONTENUTI DELL'OFFERTA FORMATIVA

Le attività formative devono prevedere:

- a) Un modulo di accoglienza finalizzato alla valutazione del livello di ingresso dell'apprendista;
- b) moduli di base e moduli di contenuti trasversali organizzati in ottemperanza ai Decreti Ministeriali 8 aprile 1998 e 20 maggio 1999 n. 179;
- c) moduli aggiuntivi per gli apprendisti in obbligo formativo di cui al Decreto Interministeriale 16/5/2001 n. 152;
- d) moduli professionalizzanti relativi alle competenze chiave ovvero caratterizzanti dei vari settori, i cui contenuti dovranno, in relazione alle mansioni svolte in azienda, essere ancorati ad una rielaborazione dell'esperienza lavorativa, al fine di rendere espliciti gli apprendimenti comunque acquisiti sul luogo di lavoro.

Per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 276/2003, per quanto riguarda la parte professionalizzante del percorso formativo, si intende garantire un'offerta formativa il più possibile rispondente ai profili formativi individuati nei diversi CCNL di categoria, affinché l'erogazione della formazione tenga in considerazione le specifiche del Piano formativo individuale dell'apprendista.

Con particolare riferimento agli apprendisti privi di scolarizzazione secondaria o di qualifica professionale, che rappresentano peraltro fino ad oggi circa il 50% delle assunzioni tramite contratto di apprendistato, i contenuti delle attività formative per l'acquisizione di competenze di base e trasversali debbono essere coerenti con le aree di insegnamento indicate dall'Unione Europea ed articolate nelle seguenti competenze chiave per l'apprendimento permanente:

- comunicazione nella madre lingua e nelle lingue straniere;
- competenza matematica e competenze scientifiche - tecnologiche;
- competenza digitale;
- imparare ad imparare;
- competenze sociali e civiche;
- spirito di iniziativa e imprenditorialità;
- consapevolezza ed espressione culturale.

A queste competenze si aggiungono competenze in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro, modalità di organizzazione, relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo, diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa.

Nel caso di imprese con parziale capacità formativa, la formazione esterna all'azienda riguarderà esclusivamente la parte trasversale del percorso formativo (pari a 42 ore).

L'organizzazione delle attività formative dovrà seguire l'impostazione sopra descritta, indipendentemente dalla modalità organizzativa "corso strutturato" o "progetto formativo" riguardante la tipologia delle azioni.

In ogni modulo dovranno essere descritti i relativi contenuti ed obiettivi, nonché le modalità di valutazione e riconoscimento dei crediti formativi.

La metodologia didattica ed organizzativa dovrà inoltre garantire la possibilità di ridefinire il percorso modulare professionalizzante durante lo svolgimento delle attività formative, riprogettando il medesimo, anche in termini di competenze, coerentemente con le modalità definite dalle disposizioni regionali.

Formazione tutor

Per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 276/03, la formazione del tutor potrà essere svolta in auto-formazione, con le modalità e i tempi che saranno definiti da appositi atti della Regione Piemonte

I soggetti attuatori sono tenuti ad avviare la formazione dei tutor aziendali, all'inizio della prima annualità di formazione, secondo quanto previsto dal D.M. del Lavoro e della Previdenza Sociale 28 febbraio 2000 n. 22. I tutor aziendali sono tenuti a partecipare ad almeno una specifica iniziativa formativa a loro rivolta, di durata non inferiore ad 8 ore, organizzata dalle Agenzie di formazione titolari di corsi per apprendisti. La formazione dei tutor dovrà sviluppare le competenze previste dall'art. 3 del D.M. 28 febbraio 2000. Tali azioni di formazione sono da vedersi anche come momenti di negoziazione dei reciproci ambiti di intervento (definizione e stipula del patto formativo). I soggetti attuatori possono avvalersi di strutture o personale specializzato per la formazione dei tutor aziendali.

Apprendisti in possesso di titolo o qualifica post-obbligo (Decreto Ministeriale 8 aprile 1998, art. 3 co. 2)

Per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16 L. n. 196/97, in possesso di titolo di studio o di attestato di qualifica professionale, idonei rispetto all'attività da svolgere, accordi nazionali tra le parti sociali possono definire, nello specifico, i casi di impegno formativo ridotto, i relativi contenuti formativi e la durata dell'apprendistato; in questo caso occorrerà pianificare all'interno del corso/progetto percorsi formativi differenziati.

Apprendisti in obbligo formativo

Per l'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'art 68 della legge 17 maggio 1999 n° 144 e s.m.i. è prevista la frequenza di moduli aggiuntivi della durata di 120 ore, i cui contenuti sono definiti dall'art. 5 del D.P.R. n° 257 del 12 luglio 2000.

In caso di abbandono del percorso di apprendistato per cessazione del rapporto di lavoro, i soggetti attuatori devono darne tempestiva comunicazione ai competenti Centri per l'impiego, indirizzando presso gli stessi i giovani ancora in obbligo formativo, affinché possano essere reinseriti in un percorso formativo finalizzato all'assolvimento dell'obbligo previsto dalla legge.

Il Centro per l'impiego, ricevuta comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro, provvede a convocare i giovani ancora in obbligo formativo, al fine di offrire loro servizi di orientamento personalizzati in grado di consentire, sulla base dell'analisi del livello di conoscenze e competenze possedute, nonché dell'età e delle inclinazioni individuali, la scelta tra i vari percorsi formativi possibili per il completamento della formazione del giovane.

12. RISPONDENZA AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE

All'interno dei percorsi formativi dovranno essere inseriti temi concernenti:

a) Sviluppo sostenibile

Nel 2006, la Nuova Strategia dell'U.E. in materia di Sviluppo Sostenibile, conferma e rafforza i concetti già espressi in precedenti documenti, in particolare la trasversalità dello sviluppo sostenibile come obiettivo dell'Unione Europea.

Con particolare interesse per i temi legati al Fondo Sociale Europeo, il documento sottolinea il ruolo dell'informazione e dell'educazione dei cittadini, invitando a "Informare i cittadini in merito alla loro influenza sull'ambiente ed ai vari modi in cui possono operare delle scelte più sostenibili". In particolare, l'istruzione e la formazione professionale rappresentano una condizione fondamentale per promuovere cambiamenti sotto il profilo comportamentale e dotare tutti i cittadini delle competenze essenziali necessarie per conseguire uno sviluppo sostenibile. Il successo nell'invertire le tendenze non sostenibili dipenderà, in ampia misura, dalla qualità dell'educazione e dallo sviluppo sostenibile a tutti i livelli di istruzione e formazione.

b) Pari opportunità

In coerenza con le indicazioni strategiche dell'UE, la Regione Piemonte ritiene prioritarie le politiche di pari opportunità e, come già in passato, intende dedicare il FSE al contrasto delle discriminazioni di genere e perseguire l'obiettivo di una società fondata su valori di equità, non discriminazione e responsabilità sociale degli attori pubblici e privati.

La programmazione 2000-2006 del FSE ha consentito di adottare un approccio duale, ovvero fondato su azioni dirette e indirette, a favore delle pari opportunità di genere, e in particolare per conseguire gli obiettivi della strategia di Lisbona per quanto riguarda la partecipazione femminile al mercato del lavoro.

Tuttavia, come documentato nell'analisi di contesto del POR, gli obiettivi indicati dalla Strategia Europea per l'Occupazione (SEO) risultano essere ancora distanti dalla realtà piemontese e, dunque, occorrerà intensificare l'azione in tal senso, adottando un approccio coerente e sistematico di *mainstreaming*.

Fatto salvo il principio del *mainstreaming*, è intenzione della Regione Piemonte conferire continuità ad iniziative specifiche che assicurino la promozione di pari opportunità di genere e, più

in generale, di accesso al lavoro in relazione alle diverse *policy* di intervento definite dal Regolamento CE n. 1081/2006.

Si considera, al riguardo, ineludibile perseguire una perequazione tra i generi nella scelta di percorsi formativi orientati a promuovere:

- sbocchi professionali caratterizzati al maschile o al femminile;
- consolidamento delle sperimentazioni realizzate nel 2000-2006, relativamente alla qualificazione del personale adibito a coadiuvare il lavoro di cura e alla promozione di servizi di sostituzione;
- valorizzazione di figure esperte in pari opportunità che operino a supporto delle politiche di conciliazione in relazione alle politiche formative e fungano da referenti in grado di supportare il pieno recepimento del principio di *mainstreaming*.

Le pari opportunità di genere e le pari opportunità in senso ampio costituiscono, dunque, priorità e trasversalità fondamentale e, quindi, le proposte formative devono evidenziare l'integrazione delle tematiche di pari opportunità nella progettazione dei percorsi, come indicato dalle "Linee guida per integrare le pari opportunità nella formazione e nel lavoro", definite nell'ambito del progetto interregionale "Integrare le pari opportunità nella formazione e nel lavoro" (vedi, a tal proposito, il sito internet: www.regione.piemonte.it/lavoro/pariopp/dwd/lineeguida.pdf).

13. OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti attuatori sono tenuti a:

- a) presentare domanda di richiesta di avvio delle attività per la totalità degli apprendisti preiscritti e non dimessi, indipendentemente dalla scolarità di appartenenza, dalle qualifiche previste dal contratto di apprendistato, dai contratti collettivi nazionali, dalla localizzazione territoriale, con le modalità e le tempistiche previste da appositi Atti del Dirigente del Servizio Formazione Professionale;
- b) elaborare il "patto formativo" che dovrà essere stipulato da tutore aziendale, apprendista e agenzia formativa;
- c) predisporre moduli/corsi, nel rispetto della normativa vigente, la cui somma delle ore di formazione corrisponda alle durate dei rispettivi contratti collettivi nazionali;
- d) prevedere ed attivare, se necessario, azioni di recupero di 24 ore nel caso di corsi da 120 ore o di 8 ore nel caso di formazione rivolta ad imprese con parziale capacità formativa.
- e) attivare, ove richiesto dalle imprese, ulteriori attività di recupero (oltre le ore già previste al punto d), in questo caso i costi dei recuperi saranno totalmente a carico delle imprese salvo diverso accordo con il soggetto attuatore;
- f) realizzare la formazione dei tutori aziendali limitatamente a quelli che non hanno ancora svolto il percorso di autoformazione;
- g) garantire il più elevato standard qualitativo delle azioni formative, attraverso una progettazione didattica che preveda fasi di formazione anche attraverso l'uso di laboratori attrezzati;
- h) dare continuità all'offerta formativa per le annualità successive alla prima;
- i) attestare all'azienda l'avvenuta preiscrizione per ogni annualità di formazione;
- j) accettare un numero di preiscrizioni congruo alla effettiva capacità formativa della struttura;
- k) dare comunicazione scritta alle imprese (nel caso di corsi non finanziati) del mancato avvio in formazione dell'apprendista;
- l) consentire alla Provincia di Torino di effettuare, in ogni momento, controlli sullo stato di realizzazione delle attività formative, sullo stato di avanzamento della spesa nonché sugli aspetti didattici dell'intervento formativo, fornire tutte le informazioni che la Provincia

riterrà di richiedere circa la gestione delle attività, conservare in originale la documentazione amministrativa e contabile riferita alle attività in base alla normativa vigente e per il periodo previsto dall'art. 2220 cod. civ., e metterla a disposizione degli uffici provinciali competenti sui controlli.

14. DETERMINAZIONE DEI COSTI E DEI CRITERI DI PREMIALITÀ

14.1 Costi

La Provincia finanzia corsi di formazione per apprendisti della durata di 120 o di 42 ore, nel caso di imprese parzialmente formative.

Il finanziamento delle attività formative è calcolato per apprendista in proporzione alla durata della formazione. Il valore del finanziamento per apprendista è stabilito nella misura di euro 1.300,00 per 120 ore di formazione, comprensivo delle spese per la formazione dei tutor aziendali e delle 24 ore di recupero.

Nel caso di imprese con parziale capacità formativa, la durata della formazione viene ridotta a 42 ore, in questo caso l'importo del finanziamento viene ridotto in modo proporzionale a €455,00 comprensivo delle spese per la formazione dei tutor aziendali e delle 8 ore di recupero.

Per gli apprendisti i cui contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono attività formative ridotte o per le aziende che hanno certificato la loro parziale capacità formativa, la determinazione del valore dei rispettivi finanziamenti sarà proporzionata secondo la seguente esemplificazione: finanziamento per apprendista = $1.300,00 \times n^{\circ}$ ore contrattualmente previste / 120.

La determinazione del costo a preventivo è definita in relazione alla modalità organizzativa "corso strutturato" o "progetto formativo".

In relazione a quanto previsto dai regolamenti comunitari e nel rispetto degli indirizzi generali per la gestione ed il controllo amministrativo delle attività definiti dalla Giunta Regionale, i preventivi di spesa sono determinati sulla base di parametri costo ora/allievo stabiliti dall'Autorità di gestione. I preventivi di spesa dovranno essere suddivisi, a discrezione del soggetto attuatore, in valori percentuali con riferimento ai seguenti aspetti: Preparazione, Realizzazione, Diffusione dei risultati, Direzione, Valutazione e controllo interno, Funzionamento.

a) Corso strutturato

Questa modalità organizzativa consente una composizione della classe con un numero massimo di 18 apprendisti.

Il preventivo viene contabilizzato su un numero massimo di 12 apprendisti per il relativo valore del finanziamento.

b) Progetto formativo

Il progetto è strutturato per moduli la cui composizione deve, in ogni caso, garantire la qualità della didattica. Il numero massimo di apprendisti inseribili in un modulo è pari a 24 effettivamente frequentanti, anche se provenienti da "progetti formativi" diversi.

Eventuali variazioni numeriche rispetto a quanto sopra previsto devono essere autorizzate dai competenti uffici provinciali.

Il preventivo viene contabilizzato moltiplicando il numero di apprendisti per il relativo valore del finanziamento.

c) Costo a consuntivo

Il costo a consuntivo sarà determinato in relazione al numero di apprendisti che abbiano frequentato almeno l'80% delle attività formative previste dal corso.

Per entrambe le citate modalità di erogazione dell'intervento (corso strutturato e progetto formativo), il costo a preventivo è da intendersi come valore massimo riconoscibile. Il costo può peraltro assumere a consuntivo valori inferiori in relazione al numero di apprendisti che concludono la totalità delle ore previste.

d) Azioni di recupero

Per favorire l'espletamento dell'obbligo di legge, i soggetti attuatori sono tenuti a prevedere, e se necessario ad attivare, azioni di recupero di 24 ore nel caso di corsi da 120 ore o di 8 ore nel caso di formazione rivolta ad imprese con parziale capacità formativa.

I costi delle sopraccitate azioni di recupero sono compresi nel finanziamento complessivo.

e) Ulteriori recuperi. Diritto agli sgravi contributivi.

Si precisa che le imprese hanno diritto agli sgravi contributivi a condizione che:

- 1) l'apprendista assunto ai sensi dell'art. 16 Legge 196/97 abbia frequentato almeno l'80% delle ore corso;
- 2) l'apprendista assunto ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 276/03, abbia frequentato almeno 120 ore corso o 42 ore corso nel caso di imprese parzialmente formative.

Se nonostante i recuperi previsti dal precedente punto d) l'apprendista non raggiungesse il numero minimo di ore di frequenza previste per acquisire il diritto agli sgravi contributivi, l'impresa può richiedere al soggetto attuatore di avviare ulteriori attività di recupero.

I costi di queste ulteriori attività di recupero sono totalmente a carico dell'impresa, salvo diverso accordo con il soggetto attuatore

In nessun caso tali ulteriori ore di recupero possono essere conteggiate ai fini del raggiungimento dell'80% della frequenza di cui al punto c).

f) Spese di trasporto

La Provincia di Torino contribuisce al rimborso delle spese relative ai mezzi di trasporto pubblico di linea utilizzati dall'apprendista e documentabili in sede di rendicontazione, il tutto fino ad un massimo di euro 60,00 per ciascun apprendista e per l'intera durata del corso.

g) Spese per soggetti diversamente abili

E' riconosciuto un contributo massimo pari a € 1.000,00 per ogni apprendista diversamente abile. Tale contributo è erogabile a copertura delle spese di docenza derivanti dall'introduzione dell'insegnante di sostegno, il tutto per un massimo finanziabile di due allievi e per non meno di 30 ore di compresenza per ogni allievo.

I contributi relativi ai citati punti lett. f) e g) devono essere indicati nel preventivo di spesa della richiesta di avvio attività.

14.2 Criteri di premialità

Al fine di attuare misure volte alla qualificazione dell'offerta formativa sono individuati i seguenti criteri di premialità che, unitamente al preventivo finanziario delle azioni formative, concorrono alla definizione della spesa per singolo corso o progetto formativo.

a) Utilizzo di laboratori

Viene considerato elemento di premialità l'utilizzo di laboratori, secondo la definizione degli standard minimi regionali in ordine al numero minimo di strumenti / attrezzature rapportato al numero massimo di allievi per strumento/attrezzatura come previsto dall'allegato 1 "MODELLI

AGGIORNATI Direttiva obbligo istruzione/diritto dovere 2007 - 2009”, **esclusi i laboratori linguistici ed informatici.**

L’importo riconosciuto è di €3,00/ora per il numero di ore di laboratorio e per il numero di apprendisti, fino ad un massimo di €120,00 per apprendista. Il riconoscimento della premialità si acquisisce unicamente a seguito del raggiungimento da parte dell’apprendista del monte-ore di formazione di riferimento.

b) Conseguimento di titoli certificabili

Viene considerato elemento di premialità il conseguimento totale o parziale della patente informatica ECDL o titolo certificabile equivalente. Per ottenere il riconoscimento economico devono essere presenti nel percorso formativo i contenuti relativi ai moduli previsti dal Syllabus di riferimento della ECDL o equivalente. La durata dei moduli deve essere di almeno 8 ore per il primo modulo “concetti di base della tecnologia dell’informazione” e almeno 12 ore per ciascuno dei moduli successivi.

L’importo massimo riconoscibile al soggetto attuatore è di €8,00 per modulo e per il numero di apprendisti che superano l’esame per ciascuno dei moduli frequentati. Il riconoscimento della premialità si acquisisce unicamente a seguito del raggiungimento da parte dell’apprendista dell’80% del monte ore di formazione di riferimento.

I costi previsti per sostenere gli esami saranno riconosciuti per l’intero importo.

c) Tutor nell’obbligo formativo.

Viene riconosciuto elemento di premialità la figura del tutor formativo per le attività di formazione di apprendisti in obbligo formativo, ai sensi della Legge n. 144/’99 e s.m.i.. Il tutor formativo, individuato tra i docenti del corso, dovrà possedere requisiti di professionalità e competenze certificabili. Nei compiti del tutor formativo rientrano le funzioni di stipula del patto formativo in raccordo con il tutor aziendale e l’apprendista, il coordinamento dei docenti del corso, la gestione dei rapporti con le aziende e la Provincia.

L’importo riconosciuto per ogni percorso di 120 ore è pari a € 150,00 per ogni apprendista avviato in formazione nei corsi in cui almeno il 70% degli iscritti che abbiano un’età inferiore ai 18 anni.

14.3 Condizioni generali per il riconoscimento delle premialità

I contributi relativi alle premialità devono essere indicati nel preventivo di spesa della richiesta di avvio attività.

Il rispetto dei requisiti prescritti per il riconoscimento delle premialità sarà oggetto di verifica in sede di controlli sull’attuazione delle attività e sulle dichiarazioni di spesa, secondo le disposizioni di dettaglio emanate dai competenti uffici provinciali.

15. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO

Le modalità di richiesta di finanziamento delle attività formative sono disciplinate da un sistema a catalogo.

La Provincia di Torino erogherà ai soggetti attuatori i finanziamenti previsti con le seguenti modalità:

un acconto pari al 70% dell’importo calcolato secondo la seguente esemplificazione: finanziamento per apprendista = $1.300,00 \times n^{\circ}$ ore contrattualmente previste / $120 \times n^{\circ}$ apprendisti iscritti al momento della comunicazione informatica di avvio delle attività, previa presentazione di idonee garanzie fideiussorie (nel caso di corso strutturato, il numero massimo di apprendisti a cui viene riconosciuto il finanziamento non potrà essere superiore a dodici).

Non saranno oggetto di acconto tutte le ulteriori voci di spesa.

Nel caso in cui l'operatore beneficiario del finanziamento interrompa anticipatamente l'attività formativa, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla provincia, con le modalità e nei tempi previsti nelle disposizioni di dettaglio. È inoltre tenuto a restituire, entro trenta giorni dall'ultima lezione effettuata, l'acconto ricevuto con riferimento alle attività interrotte. La Provincia provvede altresì alla revoca dei finanziamenti assegnati per le attività chiuse anticipatamente.

L'erogazione del saldo è subordinata alla presentazione del rendiconto ed all'effettuazione dei controlli previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

La comunicazione informatica relativa alla richiesta del revisore, deve essere trasmessa entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività formativa, a seguito della compilazione del rendiconto delle spese sostenute.

In ogni caso, qualora il ritardo nella presentazione del rendiconto superi i 180 giorni dalla data prevista quale termine ultimo per la conclusione dei corsi (stabilita al successivo punto 16.3 del presente Avviso Pubblico), la Provincia darà avvio al procedimento di revoca dell'intero finanziamento.

E' fatta salva l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di verifiche sugli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle attività formative finanziate, che saranno successivamente emanate in attuazione della normativa comunitaria sui fondi strutturali 2007-2013.

In considerazione delle priorità previste dal seguente punto 17, per il finanziamento dei corsi si procederà nel seguente ordine:

- 1) autorizzazione fino ad esaurimento delle richieste di avvio attività relative agli apprendisti in obbligo formativo;
- 2) autorizzazione fino ad esaurimento delle richieste di avvio attività relative agli apprendisti preiscritti alla prima annualità contrattuale senza titolo di studio;
- 3) autorizzazione fino ad esaurimento delle richieste di avvio attività relative agli apprendisti preiscritti alla prima annualità contrattuale in possesso di attestato di qualifica professionale, diploma o laurea;
- 4) autorizzazione fino ad esaurimento delle richieste di avvio attività relative agli apprendisti preiscritti alla seconda o successive annualità.

Per ogni sportello il finanziamento delle attività formative avverrà fino a totale esaurimento delle richieste di avvio attività. Nel caso in cui le risorse economiche dovessero esaurirsi senza aver autorizzato tutte le richieste presentate, verrà data priorità, all'interno di ogni singolo gruppo ovvero tipologia di apprendisti testé citati, alla data di presentazione della richiesta.

Le richieste di avvio attività che a causa dell'esaurimento delle risorse non dovessero trovare finanziamento saranno considerate decadute e non più finanziabili.

I rapporti tra la Provincia di Torino e i soggetti attuatori delle attività formative saranno regolamentati tramite l'atto di adesione approvato dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale congiuntamente alla definizione di tutte le disposizioni di dettaglio.

16. MODALITÀ DI AUTORIZZAZIONE E AVVIO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

16.1 Modalità di presentazione delle richieste di avvio attività.

La presentazione delle richieste di avvio delle attività formative viene effettuata mediante l'apertura di sportelli, comunque subordinatamente al finanziamento delle attività stesse da parte della Regione Piemonte. Le date per l'apertura degli sportelli sono regolamentate da appositi provvedimenti del Dirigente del Servizio Formazione Professionale.

Le domande di finanziamento, per le attività riferite al presente Avviso pubblico, dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo della procedura informatizzata disponibile su INTERNET (applicativo "LIBRA").

La procedura di presentazione della domanda consente l'inserimento controllato e la trasmissione diretta ed immediata di tutti i dati richiesti, al fine di garantire la corrispondenza con le informazioni trasmesse; la stessa procedura provvede inoltre alla stampa del modulo di richiesta d'avvio delle attività.

In applicazione a quanto previsto dal punto 17 del presente Avviso Pubblico, i soggetti attuatori sono tenuti a presentare le richieste di avvio attività distinte in relazione alle seguenti tipologie:

- 1) apprendisti in obbligo formativo;
- 2) apprendisti preiscritti alla prima annualità contrattuale senza titolo di studio;
- 3) apprendisti preiscritti alla prima annualità in possesso di qualifica professionale, diploma o laurea;
- 4) apprendisti preiscritti alla seconda o successive annualità.

Non saranno rendicontabili, sotto il profilo finanziario, le attività formative iniziate prima della data di trasmissione informatica dell'avvio corso/modulo, salvo quanto previsto in merito dal successivo punto 18.

Per meglio favorire la formazione di tutti gli apprendisti preiscritti è consentito ai soggetti attuatori, in deroga a quanto previsto dal precedente punto 2, inserire, nei corsi/progetti fino ad un massimo del 20% del totale degli apprendisti iscritti, allievi con titolo di studio non attinente alla qualifica di assunzione (l'inserimento deve avvenire previo accordo con le imprese). I nominativi degli apprendisti soggetti a deroga dovranno essere evidenziati nel registro presenze.

Si precisa che, fatta comunque salva la predetta percentuale di deroga, a rendiconto, per ogni corso/progetto realizzato, non potrà essere riconosciuto il finanziamento agli apprendisti non corrispondenti alla tipologia dichiarata in fase di avvio delle attività.

Nel caso di imprese con parziale capacità formativa, al momento della preiscrizione l'agenzia formativa deve richiedere all'impresa la copia dell'autocertificazione della parziale capacità formativa dell'impresa stessa, che deve essere allegata al registro presenze-allievi del corso/modulo (il modello è disponibile sul sito internet della Regione Piemonte al seguente indirizzo: www.regione.piemonte.it/formaz/apprend/index.htm).

Il soggetto attuatore dovrà, inoltre, presentare per ogni sportello le richieste di avvio delle attività divise per:

- a) corsi strutturati;
- b) progetti formativi.

Il modulo originale prodotto dalla procedura informatizzata, regolarizzato ai sensi della normativa vigente in materia di imposta di bollo, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante (o procuratore speciale) e recapitato a:

Provincia di Torino, Servizio Formazione Professionale, Ufficio Apprendistato, via Bertola 28, 10122, Torino.

Il modulo originale non dovrà riportare cancellazioni, correzioni, né alcuna modifica, pena l'inammissibilità della domanda.

16.2 Modalità di avvio delle attività

A conclusione della fase istruttoria, il Dirigente del Settore Formazione Professionale autorizza gli interventi formativi fino alla concorrenza delle risorse disponibili, dandone comunicazione ai singoli operatori interessati.

Alla comunicazione di autorizzazione sarà allegato il dettaglio delle attività formative approvate.

L'inizio dei corsi è subordinato alla compilazione da parte dell'agenzia formativa della procedura obbligatoria di comunicazione per via telematica (applicativi LIBRA - INICOR), finalizzata all'attivazione delle fasi amministrative e di controllo dell'azione.

Considerato che, dalla presentazione della richiesta di avvio delle attività al momento della comunicazione di inizio attività mediante l'applicativo informatico "INICOR", può nel frattempo essere diminuito (ad esempio, per dimissioni) il numero degli apprendisti che il soggetto attuatore intende inserire nel singolo corso/progetto, potrà essere concessa la sostituzione degli allievi inizialmente previsti, purché con le medesime caratteristiche degli apprendisti dimessi. I nominativi degli apprendisti inseriti dopo la richiesta di inizio attività dovranno essere opportunamente evidenziati nel rispettivo registro presenze-allievi.

16.3 Calendario di avvio delle attività formative

Le richieste di avvio delle attività e il finanziamento delle stesse troveranno immediata applicazione solo dopo l'approvazione del presente Avviso Pubblico.

Le tempistiche di presentazione delle richieste di avvio attività saranno stabilite dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale.

Le attività formative dovranno avere inizio entro 30 giorni dalla data di autorizzazione e terminare (compresi i recuperi) entro 6 mesi dalla data di inizio.

Nel computo dei 6 mesi previsti per il termine dell'attività formative non saranno considerati i mesi di agosto e dicembre.

Con le successive disposizioni di dettaglio saranno disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle comunicazioni di sospensione o interruzione delle attività formative.

16.4 Procedure per i corsi non finanziati

Il soggetto attuatore è tenuto a inserire nei corsi/progetti richiesti la totalità degli apprendisti preiscritti. Nel caso ciò non fosse possibile deve darne tempestiva comunicazione ai competenti Uffici Provinciali.

Nel caso di richieste di avvio attività non finanziate, i soggetti attuatori, dopo averne ricevuto formale comunicazione, sono tenuti a trasmettere tempestivamente alle imprese il mancato avvio in formazione dell'apprendista.

L'apprendista non avviato in formazione, dovrà essere nuovamente reinserito dall'agenzia formativa e inserito nei corsi/progetti che saranno presentati nel successivo sportello utile (salvo diversa indicazione da parte dell'azienda).

16.5 Avvio delle attività formative per apprendisti in obbligo formativo

Il soggetto attuatore è tenuto ad avviare l'attività formativa per tutti gli apprendisti preiscritti in obbligo formativo.

L'avvio delle attività formative, in accordo con l'ufficio apprendistato della Provincia di Torino, può essere richiesto in qualunque momento dell'anno. L'avvio dovrà avvenire entro 30 giorni dall'autorizzazione degli uffici provinciali. Nel caso in cui il numero esiguo di apprendisti non permetta l'avvio delle attività, i competenti uffici provinciali favoriranno l'accorpamento di apprendisti preiscritti da soggetti attuatori diversi.

17. PRIORITÀ

La Provincia di Torino darà precedenza, nell'avviare le attività formative, alle seguenti categorie di apprendisti:

- a) apprendisti in obbligo formativo;
- b) apprendisti preiscritti alla prima annualità contrattuale senza titolo di studio;
- c) apprendisti preiscritti alla prima annualità con qualifica professionale ovvero diploma o laurea;
- d) apprendisti preiscritti alla seconda o successive annualità.

18. CONTROLLI SULLE ATTIVITA'

La Provincia di Torino avvierà azioni di verifica e controllo delle attività formative, al fine di rilevarne la corretta attuazione e l'ammissibilità delle spese dichiarate.

Il soggetto attuatore titolare del finanziamento è responsabile della corretta esecuzione delle attività formative e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi, ivi comprese le attestazioni, certificazioni ed autocertificazioni, e dovrà in ogni caso attenersi a quanto sarà prescritto dal presente Avviso Pubblico e dalle disposizioni provinciali.

Qualora gli Uffici Provinciali incaricati dei controlli riscontrassero irregolarità nella conduzione delle azioni, fatte salve le sanzioni previste dalla legge, si applicherà quanto segue.

A) In base ai risultati ottenuti nelle attività di controllo sull'attuazione degli interventi formativi, le conseguenze pregiudizievoli per il soggetto attuatore vengono di seguito così individuate:

- Punteggio complessivo inferiore a cinquanta: riduzione dell'importo riconosciuto per il corso/modulo esaminato del 30% e sospensione della possibilità di avviare attività formative per la sede operativa responsabile del corso/modulo oggetto della verifica per il quadrimestre successivo a quello in corso al momento del controllo;
- Punteggio complessivo compreso tra cinquanta e cinquantanove: riduzione dell'importo riconosciuto per il corso/modulo esaminato del 30%;
- Punteggio complessivo compreso tra sessanta e sessantanove: riduzione dell'importo riconosciuto per il corso/modulo esaminato del 20%;
- Punteggio complessivo compreso tra settanta e settantanove: riduzione dell'importo riconosciuto per il corso/modulo esaminato del 10%.

Le irregolarità riscontrate durante i controlli sull'attuazione delle attività e sulle dichiarazioni di spesa relative alla tenuta dei registri del corso strutturato/modulo formativo, alla presenza degli allievi, alla tipologia degli apprendisti – fatta ovviamente salva la percentuale di deroga di cui al precedente punto 16.1 – nonché alle comunicazioni obbligatorie da inviare agli Uffici Provinciali, comporteranno la riduzione dell'importo riconosciuto, secondo quanto previsto dalle disposizioni di dettaglio ovvero note informative.

Non potrà, inoltre, essere riconosciuto il finanziamento agli apprendisti inseriti nell'intervento formativo, dopo la richiesta di avvio attività, in violazione a quanto previsto al precedente punto 16.2.

Le attività formative avviate antecedentemente alla data di trasmissione informatica di inizio corsi/moduli non sono rendicontabili dal punto di vista finanziario. Nel caso di ritardo della trasmissione informatica dell'avvio corsi, dovuto a cause di forza maggiore documentabili,

potranno essere riconosciute solo le ore relative alla prima giornata di lezione, previa tempestiva comunicazione ai competenti Uffici Provinciali.

Gli esiti dei controlli, con particolare riguardo a quelli sull'attuazione, verranno comunicati, in caso di rilevanti criticità, agli uffici regionali competenti ai fini del sistema dell'accREDITAMENTO.

B) Ai soggetti attuatori che non rispetteranno i tempi previsti per l'inizio e la fine dei corsi di cui al punto 16.3 saranno applicate riduzioni dell'importo riconosciuto al singolo corso/modulo per una percentuale, rispettivamente, del 5% (nel caso di ritardi fino a quindici giorni), del 10% (nel caso di ritardi compresi tra i sedici ed i quarantacinque giorni) e del 15% (nel caso di ritardi superiori ai quarantacinque giorni).

La Provincia di Torino, anche a precisazione di quanto sopra contemplato, approverà, con successive determinazioni dirigenziali, disposizioni di dettaglio, note informative, verbale e manuale dei controlli, registri presenze-allievi, da considerarsi, a tutti gli effetti, quali parti integranti del presente Avviso Pubblico e che il soggetto attuatore si impegna a rispettare in ogni aspetto ivi previsto. Il soggetto attuatore è comunque tenuto a svolgere le attività nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione e controllo amministrativo, nonché contabile, degli interventi formativi finanziati con contributi pubblici.

19. INQUADRAMENTO GIURIDICO E FISCALE DELLE SOMME DA EROGARE

Le somme di cui al presente Avviso Pubblico costituiscono, sotto l'aspetto giuridico-sostanziale, contributi a favore degli enti di formazione (lett. *a, b e c*) della L.R. n. 63/95) e delle A.T.S. di cui al precedente punto 5, nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti.

Per quanto concerne l'**inquadramento fiscale** delle citate somme erogabili in esecuzione del presente Avviso Pubblico e della disciplina degli adempimenti connessi, si precisa che, nello svolgimento di dette attività:

- 1) ai fini dell'**Imposta sul Valore Aggiunto** (D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.) la Provincia non riveste soggettività attiva non esercitando, direttamente o indirettamente, alcuna attività di impresa, né arti o professioni. Essa non riveste neppure soggettività passiva, non essendo qualificabile quale "parte committente" per l'esecuzione di contratti d'opera nei confronti dei soggetti di cui al precedente capoverso: in ogni caso si ricorda l'attuale vigenza delle norme contenute nel decimo comma dell'art. 14 della Legge 24 dicembre 1993 n. 537;
- 2) ai fini delle **Imposte Dirette** (D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i. e D.P.R. n. 600/1973 e s.m.i.) le somme da erogare costituiscono contributi in conto esercizio: in ogni caso, si ricorda l'attuale vigenza della norma contenuta nell'ultima parte del trentaquattresimo comma dell'art. 8 della Legge 11 marzo 1988, n. 67.

20. CERTIFICAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI

In attesa della totale attuazione di quanto disposto dalla DGR n. 66 - 6528 del 23/07/2007, la certificazione dei percorsi formativi dovrà avvenire con le modalità fino ad oggi utilizzate.

La certificazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi formativi in apprendistato e la successiva registrazione delle medesime nel Libretto formativo del cittadino saranno compiutamente disciplinate nel prossimo provvedimento della Giunta regionale che, in coerenza con la già citata deliberazione n. 66-6528 del 23/07/2007, definirà le relative specifiche.

21. PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il soggetto attuatore che intende effettuare le attività formative previste dal presente Avviso Pubblico dovrà attenersi alle disposizioni di cui all'art. 1 Legge n. 903/'77 ed all'art. 4 Legge n. 125/'91, in ordine all'indicazione che il messaggio sia indifferentemente rivolto all'uno e all'altro sesso.

Negli avvisi pubblici, sui manifesti, volantini, ecc., relativi alle azioni autorizzate, devono essere sempre raffigurati i loghi della Provincia di Torino, della Regione Piemonte, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Fondo Sociale Europeo, secondo le disposizioni vigenti in materia.

In particolare, si ricorda ai soggetti attuatori aventi attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, il rispetto delle disposizioni in materia di "Informazione e pubblicità" previste nella sezione I del Regolamento CE n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006 (artt. 8 e 9).

22. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PROVINCIALE

Il presente Avviso Pubblico è pubblicato sul sito INTERNET della Provincia di Torino, al seguente indirizzo: <http://www.provincia.torino.it>.

23. AVVERTENZE

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati richiesti sono necessari per la gestione del procedimento di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti relativi alle attività formative di cui al presente Avviso Pubblico e per tutti gli adempimenti connessi.

Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di procedere all'assegnazione e all'erogazione dei finanziamenti.

I dati raccolti sono conservati a cura dei Servizi competenti dell'Area Istruzione e Formazione Professionale e trattati, anche in modo informatizzato, in conformità con le disposizioni vigenti in materia.

Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Torino.

I responsabili del trattamento, in relazione alle rispettive competenze, sono i Dirigenti dei Servizi: Formazione Professionale, Monitoraggio delle Attività di Formazione Professionale e Amministrazione e Controllo dell'Area, ai quali gli interessati possono rivolgersi per far valere i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

24. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso Pubblico, occorre far riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale. Inoltre, tutti gli aspetti afferenti alle modalità attuative, amministrative, organizzate, gestionali, di monitoraggio e di rendicontazione delle attività formative sono oggetto di specifiche disposizioni di dettaglio ovvero note informative a cura dei Dirigenti dell'Area Istruzione e Formazione Professionale, in relazione alle rispettive competenze.